

CAPITOLO 1

Il Codice penale

1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

1.1. La norma

Art. 270-bis. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*)¹

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'Istituzione o un Organismo Internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

¹ A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Considerazioni introduttive

L'articolo 270-*bis* è stato preceduto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, sotto l'originaria rubrica di «Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico».

La disposizione è stata successivamente sostituita dal D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, emanata nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia nel contesto internazionale della lotta al terrorismo, al fine di realizzare una strategia comune di contrasto. Le modifiche hanno riguardato: a) la rubrica della norma, con l'inserimento del carattere anche internazionale del fine terroristico e la sua decisa distinzione da quello eversivo; b) il corpo della norma, con l'espressa previsione della condotta di finanziamento e delle finalità terroristiche in capo all'associazione, e del loro svolgersi anche verso Stati esteri, Istituzioni internazionali (entità costituite attraverso convenzioni plurinazionali, quali l'O.N.U., la N.A.T.O. e l'Unione europea) ed Organismi internazionali, quali strutture minori che derivano dalle predette istituzioni, escluse quelle di natura privata a carattere transnazionale o che comunque svolgono attività non riconducibili, neppure genericamente, alle caratteristiche proprie della *res publica*²; c) il trattamento sanzionatorio ed una particolare ipotesi di confisca obbligatoria.

Interesse tutelato

Prima della novella del 2001, in ragione del tenore letterale della norma, si riteneva che questa tutelasse in via esclusiva l'ordine democratico interno, e cioè l'Ordinamento costituzionale italiano³.

² Pistorelli L., *Intercettazioni preventive ad ampio raggio ma inutilizzabili nel procedimento penale*, in *Guida dir.*, 2001, 42, 83 ss.; Rosi E., *Terrorismo internazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 2, 157.

³ De Francesco G., *Commento all'art. 3, L. 6 febbraio 1980, n. 15*, in *Legisl. pen.*, 1981, 50; Manzini V., *Trattato di diritto penale italiano, a cura di Nuvolone e Pisapia*, IV, 5 ed., Torino, 1981, 376.

Anche la giurisprudenza sosteneva costantemente questo indirizzo. In particolare, si affermava che il delitto in esame costituisse un reato contro la personalità internazionale dello Stato, tale da riguardare soltanto lo Stato italiano, dato che i beni giuridici attinenti agli Stati esteri erano collocati nel diverso capo IV dello stesso titolo I del libro II. Ne conseguiva che se la finalità di eversione o di terrorismo, che connotava il programma di atti violenti, non avesse avuto ad oggetto l'Ordinamento costituzionale italiano, si era al di fuori del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 270-*bis*. Né poteva ritenersi, peraltro, che il programma di compimento di atti violenti, con finalità di eversione, per quanto indirizzato verso uno Stato straniero, finisse per risolversi in una lesione dell'Ordinamento costituzionale italiano, quale delineato dai principi fondamentali della Costituzione. Ed invero, pur se inserito nella categoria dei reati di pericolo presunto *iuris et de iure*, il delitto postulava l'esistenza di un'associazione che avesse il fine terroristico o di eversione dell'ordinamento costituzionale italiano con il compimento di atti di violenza, sicché la mancanza del detto fine rilevava non solo sotto il profilo soggettivo, ma "anticipatamente" anche sotto quello dell'elemento materiale, poiché l'associazione, difettando di un requisito, non integrava il reato medesimo⁴. Più sinteticamente, la mancanza della finalità terroristica od eversiva del nostro Ordinamento costituzionale – da individuarsi sia nella materialità del comportamento che nell'intenzione dei partecipi – si risolveva in una mancanza della qualità dell'associazione e, quindi, dell'elemento costitutivo del reato⁵.

A seguito della L. n. 438/2001, tale univocità di consensi non si è però mantenuta.

Secondo una parte della dottrina, infatti, pur con il riferimento alle «finalità di terrorismo anche internazionale», l'interesse protetto rimarrebbe comunque la tutela dell'ordinamento costituzionale ita-

⁴ Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 1999, n. 737 e Cass., sez. V, 26 maggio 1998, n. 3292.

⁵ Cass., 21 novembre 2001, in Cass. Pen., 2004, 1249 ss., con nota di Dagnino A., *Associazioni con finalità eversive e libertà costituzionali di associazione e manifestazione del pensiero: un coniugio non sempre agevole*; v. Cass., 1 marzo 1996, n. 973.

liano, da considerare però anche nella parte in cui richiama le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e le organizzazioni che operano per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, nonché i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali⁶. Secondo altra lettura, invece, la pericolosità della struttura, connessa alla progettualità di atti di violenza, indurrebbe ad individuare l'interesse protetto nella "sicurezza pubblica mondiale", della quale lo Stato italiano si farebbe garante nel rispetto degli obblighi assunti in ambito internazionale; al punto da porsi la questione se il novellato art. 270-*bis* possa costituire una prima espressione di crimine di natura transnazionale⁷.

Finalità dell'associazione

Secondo un'interpretazione diffusa, il concetto di terrorismo indica l'impiego di strumenti di violenza rivolti indiscriminatamente contro persone o cose, in modo adeguato a diffondere nella collettività un senso di generale ed incontrollata paura; l'eversione, invece, evoca la volontà di sovvertire il vigente Ordine democratico/costituzionale, e cioè l'insieme dei principi ritenuti essenziali per connotare l'attuale sistema repubblicano italiano.

Ciò premesso, l'originaria lettera dell'art. 270-*bis* aveva suscitato non poche incertezze in ordine alle finalità che l'associazione doveva perseguire, atteso che quella terroristica, pur citata nella rubrica, era del tutto assente nel corpo della norma, che faceva riferimento alla sola finalità eversiva. Da qui, il sorgere di due indirizzi contrapposti.

A mente del primo, tra i concetti di eversione e di terrorismo si riscontrava comunque una sostanziale simmetria, nel senso che la

⁶ Palombarini G., *Sub art. 270-bis c.p.*, in Crespi A. – Forti G. – Zuccalà G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, 4, Padova, 2008, 698.

⁷ Rosi E., *Terrorismo internazionale*, op. cit., 157; Insolera G., *Reati associativi, delitto politico e terrorismo globale*, in *Dir. pen. proc.*, 1325 ss.; Laudati A., *I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 4, 401 ss..

finalità eversiva doveva ritenersi presente in ogni atto terroristico⁸; secondo altro orientamento, invece, i due concetti – e, per l'effetto, le due finalità – richiedevano autonoma definizione, non essendo sovrapponibili. In particolare, si affermava che lo scopo di diffondere il terrore ed il panico in una comunità non sempre è sostenuto da quello di sovvertirne l'Ordine costituzionale (potendone avere anche di altra natura, come quella economica), così come quest'ultimo fine non sempre esige il compiersi di atti di generalizzata violenza⁹.

La Giurisprudenza di legittimità aderiva a questo secondo indirizzo, evidenziando la distinzione concettuale tra i due termini. In particolare, si affermava costituire finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture; la finalità di eversione, invece, era identificata nel fine più diretto di sovvertire l'Ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'Ordinamento costituzionale¹⁰. Alla luce della citata discrasia tra rubrica e lettera dell'art. 270-*bis*, logico corollario di questo orientamento era dunque che le associazioni che si proponessero il compimento di atti mossi dal solo fine terroristico non potessero esser comprese nella stessa norma¹¹.

Con la modifica introdotta dalla L. n. 438/2001, questo contrasto è stato opportunamente superato, attesa l'evidenza – sin dalla rubri-

⁸ Dalia A.A., *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*, Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 223 ss.; Vigna P., *La finalità di terrorismo ed eversione*, Milano, 1981, 38 ss..

⁹ De Francesco G., *Commento*, op. cit., 37; Mazzanti M., *La legge 6 febbraio 1980, n. 15*, in Giust. pen., 1980, III, 235 ss..

¹⁰ Cass. pen., sez. I, 11 luglio 1987, n. 11382.

¹¹ Pistorelli L., *La competenza passa a P.M. e Gip distrettuale: così il coordinamento avanza prudente*, in Guida dir., 2001, 50, 26 ss.; Rosi E., *Terrorismo internazionale*, op. cit., 155.

ca (la clausola congiuntiva “e”) – della piena autonomia tra le due ipotesi; ed invero, l’associazione di cui all’art. 270-*bis* è oggi compatibile con il compimento di atti sia con finalità eversive interne, sia con finalità terroristiche, interne od esterne (Stati esteri, Istituzioni ed Organismi internazionali). Per contro, la norma non comprende le strutture aventi finalità di eversione dell’ordine democratico (soltanto) di uno Stato estero, in considerazione – oltre che del dato letterale, che al terzo comma estende la punibilità alle sole associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale – della *ratio legis*, da individuare nell’opportunità che il Giudice italiano non si esprima sul sistema politico-istituzionale di uno Stato estero¹².

L’eversione

Il fine di eversione dell’Ordine democratico, con il compimento di atti di violenza, può essere desunto dalla convergenza di vari elementi, quali la personalità degli associati con la loro accertata qualificazione ideologica, la disponibilità di appartamenti destinati alle riunioni clandestine, il possesso di armi, occultate in detti appartamenti, il rinvenimento di documenti falsi o di altri arnesi o strumenti sintomatici di attività illegali, la detenzione di carte e stampati e scritti vari, a contenuto chiaramente sovversivo, destinati all’utilizzo ed alla diffusione, la disponibilità di somme non giustificate e da qualunque altro elemento logicamente utilizzabile, per una diagnosi tecnico-giuridica del tipo indicato¹³.

Detta finalità, ancora, è stata riscontrata nell’azione posta in essere da un gruppo anarchico volta al compimento di atti di violenza contro luoghi di detenzione, centri di permanenza per immigrati, banche e società multinazionali, in quanto simboli della politica estera dello Stato in campo economico e sociale; azioni che, dirette al turbamento dell’Ordine pubblico, condizionano il funzionamento degli organi statali – centrali e periferici – e sono idonee a perseguire la finalità dell’eversione dell’Ordine democratico¹⁴.

¹² Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, n. 36776.

¹³ Cass., sez. II, 14 febbraio 1985 – 14 giugno 1985, n. 5831.

¹⁴ Cass., 2 novembre 2005, n. 42282; al riguardo, in senso adesivo, Morlacchini

Il terrorismo internazionale

La novella introdotta dalla L. n. 438/2001 ha posto l'esigenza di fornire un'adeguata definizione al concetto di terrorismo, specie se internazionale¹⁵.

Al riguardo, sono state interessate le fonti sovranazionali e, soprattutto, la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (cd. *financing*), fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata con la L. 14 gennaio 2003, n. 7, e la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002. La formulazione contenuta nella prima ha una portata molto ampia, sì da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra, e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro «ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato», al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto; condotta caratterizzata da “depersonalizzazione” della vittima, alla luce del normale anonimato dei soggetti colpiti. La definizione degli atti terroristici di cui alla Decisione Quadro, invece, è fondata sull'elencazione di una serie determinata di reati che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'Organizzazione internazionale (attentati alla vita ed all'integrità fisica; sequestri di persona; danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, sistemi di trasporto, infrastrutture ed altro); reati commessi al fine di intimidire la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente

F., *Associazioni con finalità di terrorismo: tra tutela dello “Stato costituzionale” e ordine economico*, in Cass. Pen., 2006, 3162 ss..

¹⁵ Diffusamente, Valsecchi A., *La definizione di terrorismo dopo l'introduzione del nuovo art. 270-sexies c.p.*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1103 ss.; Id., *Il problema della definizione di terrorismo*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1127 ss.; Cerqua L.D., *Sulla nozione di terrorismo internazionale*, in Cass. Pen., 2007, 1580 ss.; Mari A., *Terrorismo: reato in cerca di definizione*, in Dir. Gius., 2006, 32, 74 ss..

o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'Organizzazione internazionale. Precisando, peraltro, che questa definizione è riferibile soltanto a fatti commessi in tempo di pace, come risulta dall'undicesimo "considerando" introduttivo, che esclude dalla disciplina «le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato».

Ciò premesso, con l'inserimento nel Codice penale dell'art. 270-*sexies*, il legislatore ha chiaramente optato per la definizione di condotte terroristiche, o commesse con finalità di terrorismo, offerta dalla Decisione Quadro, qui ripresa quasi alla lettera; con un'aggiunta, però, assai significativa. In forza di tale richiamo, si deve quindi concludere che sono terroristiche le associazioni che operano in Italia, anche in parte, e che si propongono di compiere o di agevolare il compimento all'estero, anche in zone di guerra, di atti di violenza contro civili o contro obiettivi militari; purché, in quest'ultimo caso, le concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico¹⁶. In modo simmetrico, la Corte di Cassazione ha poi affermato che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discrezionale non è tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello che – sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato – si diriga contro un civile o contro chiunque non partecipi attivamente alle ostilità, o non vi partecipi più, sì da non poter esser identificato quale avversario dell'agente¹⁷; come nel caso di militari che, dopo la conclusione di un conflitto, e magari senza avervi partecipato, svolgono funzioni diverse da quelle propriamente belliche, come il soccorso alla popolazione, il ripristino delle infrastrutture, la tutela dell'ordine pubblico in attesa di ricostruire le polizie locali,

¹⁶ Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2006 – 17 gennaio 2007, n. 1072, Bouyahia Maher, Rv. 235289, secondo cui sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto armato; Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2008, n. 31389 (ud. 11 giugno 2008), Bouyahia e altri [RV241175].

¹⁷ Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2008, n. 39545.

ecc. In tutti questi casi, quindi, non può essere invocato il concetto di guerriglia, tradizionalmente definita quale violenza posta in essere da gruppi irregolari e clandestini, nell'ambito di contesti armati, nei confronti di soli obiettivi militari attivamente impegnati nel conflitto bellico; la questione, peraltro, ha ormai trovato piena composizione in giurisprudenza di legittimità¹⁸, dopo che, in sede di merito, erano emerse anche tesi di segno contrario¹⁹.

Per quanto poi attiene all'identificazione della struttura, costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U., a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, è un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma non può mai assumere, di per sé, valore di prova della finalità di terrorismo svolta dalla associazione stessa; diversamente, si darebbe ingresso ad un'anomala ipotesi di prova legale, che trasformerebbe l'art. 270-*bis* in norma penale in bianco²⁰. Orientamento, quest'ultimo, condiviso ampiamente anche dalla dottrina²¹.

Il carattere internazionale del fenomeno, inoltre, ben può incidere sull'aspetto probatorio. A questo proposito, si è sostenuto che, qualora occorra valutare la condotta di gruppi – esistenti in Italia –

¹⁸ Per tutte Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2008, n. 75.

¹⁹ G.i.p. Milano, 24 gennaio 2005, in Cass. Pen., 2005, 1353, con nota di Villoni, *Il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale e la nozione di terrorismo negli strumenti normativi e nelle convenzioni internazionali*; contra, G.i.p. Brescia, 31 gennaio 2005, in Giur. Merito, 2005, 1347, con nota di Mantovani F., *Brevi note in materia di terrorismo internazionale*; per un'analisi completa degli orientamenti dottrinari, Iuzzolino G. – Pioletti A., *Nota a Cass. 13 ottobre 2004, G.i.p. Brescia 31 gennaio 2005 e G.i.p. Milano 24 gennaio 2005*, in Foro it. 2005, II, 220, e Cerqua F., *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale: un contrasto giurisprudenziale*, in Cass. Pen., 2005, 3129 ss.; Rosi E., *Ciò che il giudice apprende dai mass-media non può avere la valenza del «fatto notorio»*, in Guida dir., 2007, 17, 104 ss.; Cerqua L.D., *Nota a Cass. 11 ottobre 2006, n. 1072*, in Cass. Pen., 2007, 4, 1462 ss..

²⁰ Cit. Cass., n. 1072/2007; analogamente, con riguardo alle liste di gruppi terroristici stilate dal Consiglio dell'Unione europea e dal Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell'economia, Cass. pen., sez. I, 15 giugno 2006 – 19 settembre 2006, n. 30824, in Foro it., 2006, II, 648, con nota di Arnone G.M..

²¹ Rosi E., *Ciò che il giudice apprende*, op. cit., 105.

che fanno parte di organizzazioni operanti in altri Paesi, l'attività svolta dagli stessi nel territorio nazionale non può essere considerata senza inserirla nel complessivo quadro di quella riferibile all'intero sodalizio. Di più, la Giurisprudenza ha affermato che – nell'odierna società transnazionale, ed agli specifici fini della norma in esame – il fatto notorio (ad esempio, l'insieme delle vicende storiche del Paese di origine dell'associazione) non può essere valutato solo nell'ambito locale, poiché in tal modo si omette di considerare fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza²². Questa lettura ha però ricevuto numerose critiche in dottrina, laddove si è sottolineato che la necessità di garantire sicurezza contro il terrorismo internazionale non può mai costituire pretesto per derogare ai principi cardine in tema di ragionamento probatorio²³.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al commento dell'art. 270-*sexies*.

Natura del reato e struttura dell'associazione

Il delitto di cui all'art. 270-*bis* ha natura plurioffensiva, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle persone, sia la libertà di autodeterminazione degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali²⁴.

Si tratta, inoltre, di un reato di pericolo presunto, caratterizzato dall'anticipazione della soglia di punibilità al momento stesso della costituzione dell'organizzazione; ne consegue che è irrilevante la durata dell'operatività di questa, così come la limitazione della sua attività ad un determinato ambito territoriale²⁵, al pari delle sue dimensioni²⁶.

²² Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2005, n. 10450.

²³ Olivieri Del Castillo R., *Lotta al terrorismo: garanzie a rischio se si amplia il concetto di fatto notorio*, in *Dir. gius.*, 2005, 20, 77 ss..

²⁴ Cit. Cass., n. 75/2008.

²⁵ Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 1998, n. 3241 (ud. 10 febbraio 1998), Cadinu C. e altro [RV210681].

²⁶ Cass. pen., sez. I, 17 aprile 1985 – 6 giugno 1985, n. 5599, CED 169650.

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova ai sensi dell'art. 266 c.p.p.).

Come disposto dall'art. 5, lett. d), c.p.p. l'autorità giudiziaria competente è la Corte di Assise la quale può procedere anche d'ufficio (art. 50 c.p.p.). È prevista un'udienza preliminare (artt. 416 e 418 c.p.p.) e l'applicazione di termini custodiali *ex art.* 303 c.p.p., di cui solo quello iniziale può essere lungo (407, lett. a, n. 4, c.p.p.) mentre gli altri sono medi benché prorogabili.

Il delitto si prescrive in 30 anni per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 270-*bis* c.p.; mentre è prevista una prescrizione ventennale per l'ipotesi di cui al comma 2 (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 6, e 270-*sexies* c.p. nonché 51, comma 3-*quater*, c.p.p.).

1.2. Casistica

1.2.1 Mouner El Aoual, Mido: uno jibadista in casa

Mouner El Aoual, detto Mido, nasce in Marocco nel 1988, ma vive a Torino, ospite di una famiglia che lo accoglie in casa come un secondo figlio. Viene arrestato il 24 aprile del 2017 dal Ros di Torino, nell'ambito dell'indagine Jbook Primo.

Mouner, considerato “*come un figlio*” dalla famiglia italiana che lo ospita, viene descritto dagli inquirenti come un “*seminatore di odio*”. La sua è una storia che comincia con l'emarginazione, la brutalità in Marocco dove vive con il padre che picchia violentemente la madre. A 17 anni, nel 2005, raggiunge la Spagna a bordo di un barcone carico di immigrati clandestini; poi, dopo aver girato per l'Europa, nel 2008 si ferma a Torino, dove conduce una vita da sbandato, finisce nel giro della droga, fuma hashish e spaccia, vive di espedienti e dorme al freddo negli scantinati.

Ma la fortuna è dalla sua parte perché trova Margherita, pensionata torinese che, convinta dal figlio, lo accoglie a casa sua, nel difficile quartiere periferico di “Barriera di Milano”, e con lei trova il calore e l'affetto che non ha mai ricevuto nel suo paese di origine.

Riceve l'affetto di una famiglia, incondizionato e gratuito, che lo ospita per quasi nove anni. Mido la chiama "mamma"; entra in quella casa come figlio e fratello, mostrandosi gentile e premuroso. Lui e il figlio di Margherita sembrano fratelli, sono affiatati; ognuno vive nella propria stanza, ma condividono tutto, il computer, i giochi, le amicizie. «*Mai una parola fuori luogo*» racconta Margherita ai giornalisti de "La Stampa", «*diceva di avere rispetto per la nostra religione e per quella degli altri. A volte, commentando le notizie sugli attentati terroristici, diceva: "Ma perché fanno queste stragi per ammazzare la gente?" Sembrava sincero. Era religioso, questo sì. Non frequentava la moschea, ma seguiva il precetto del Ramadan*»⁴⁸.

Ma di nascosto trascorre la maggior parte del tempo a fare proseliti su internet o al telefono. Esce di casa non più di due ore al giorno, non lavora, se non saltuariamente al mercato, tra le bancarelle, e passa molto tempo all'interno della sua stanza, al computer o a giocare ai videogiochi. Parla al telefono in arabo, senza essere compreso.

Ma Mido è in realtà altro. È uno jihadista, sostenitore dello Stato islamico. La dissimulazione fa parte della strategia dell'Isis, ed è ammesso dall'Islam, la *taqyya*, che consente di nascondere o addirittura rinnegare esteriormente la fede, di dissimulare l'adesione a un gruppo religioso, e di non praticare i riti obbligatori previsti dall'Islam.

E infatti, di giorno, a Torino, Mido è il bravo ragazzo che molti conoscono. Ma quando è solo, nella sua stanza, usa un secondo *smartphone*, si collega a Internet e indossa i panni dello jihadista predicatore di odio e terrore, usando apparecchiature, schede Sim e reti internet mai intestate a lui.

Irregolare in Italia, e sprovvisto di qualsiasi documento, il 13 novembre 2012 viene colpito da un decreto di espulsione dall'Italia⁴⁹, emesso dal Questore di Trieste, ma lui lo ignora e la famiglia di Torino lo riaccoglie. Da allora, illegalmente presente in Italia, non è mai

⁴⁸ Genta F. e Peggio M., *Il piano del terrorista dell'Isis: "Inseguiamo la morte: da Torino colpirò tutta l'Italia"*, La Stampa di Torino, 26 aprile 2017.

⁴⁹ Redazione, *Il sospetto terrorista era stato espulso nel 2012 "Eravamo preoccupati della sua radicalizzazione"*, La Stampa di Torino, 25 aprile 2017.

stato controllato da un agente. Fino a quando non entra nel mirino degli investigatori.

Nel settembre del 2016 i carabinieri del Ros di Roma iniziano ad indagare su di lui. Per competenza di accertamenti derivanti dal domicilio la pratica viene passata ai colleghi di Torino. È in realtà l’Fbi statunitense ad imbattersi per prima nelle sue conversazioni, quando in una “stanza” della piattaforma *Zello* dialoga con un utente il cui profilo è sotto la lente degli agenti federali degli Stati Uniti. Il social network *Zello* è un sistema di comunicazione utilizzato dai movimenti antigovernativi di alcuni stati dell’area mediorientale, per sfuggire alle maglie dei controlli e della censura; un’applicazione poi ripresa dall’organizzazione terroristica, e ora utilizzata oltre che per la comunicazione, anche per il proselitismo attraverso la diffusione di sermoni, in particolare rivolti ai più giovani, grazie all’utilizzo del canale “*Ansar al Dawla al Islamiya*”.

Mouner, all’insaputa della famiglia che lo ospita, svolge infatti l’importante ruolo di amministratore e figura apicale nella rete del gruppo di jihadisti, o aspiranti tali, che utilizzano quel social network, sul quale svolge un’intensa attività di proselitismo istigando a compiere attacchi contro i “miscredenti”. In particolare, ciò su cui gli investigatori pongono la loro attenzione è una chat – «Lo Stato del Califfato Islamico» – in cui Mouner dà il via a un nuovo programma dal titolo “*come preparare un lupo solitario*” o “*come preparare un mujahed per le operazioni nei territori dei miscredenti*”, con il fine di motivare i *mujaheddin* all’uso delle bombe o di una pistola, anziché i coltelli, per portare a compimento un attacco.

Lui è deciso a prendere parte alla lotta ingaggiata dallo Stato islamico, inizialmente nei territori occupati dall’ISIS, ma viene convinto a condurre un attacco in Italia invece di viaggiare verso la Siria. E allora si muove in questa direzione: vuole organizzare un attacco contro un obiettivo italiano, ma gli mancano uomini per portare a compimento un attacco. Cerca tre uomini, che nelle sue intenzioni dovrebbero completare un team terrorista composto da 15 unità, lo fa sul web, sempre sfruttando la piattaforma *Zello*. I suoi interlocutori gli chiedono con quali armi: «*useremo i coltelli per gli attacchi*», così risponde il marocchino.